Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Mercoledì 31 maggio** — **Numero 127**

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, col quale sono state dettate nuove norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è così modificato ed è convertito in legge:

Art. 1.

L'articolo 5, prima parte, della legge 11 luglio 1907, n. 502, si applica anche quando il suolo da espro-

priare, gli edificatorio secondo il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Roma, sia destinato in forza di varianti all'apertura di nuove strade e piazze, eccetto il caso che si dimostri con contratto di data certa che lo stesso fu negoziato dopo l'approvazione del piano e prima della deliberazione consiliare di approvazion delle varianti. Potrà però sempre il Comune preferire di valersi per la espropriazione del disposto dell'art. 9 della legge suddetta; e solo in tal caso non verrà restituito all'attuale proprietario l'importo della tassa da esso pagata per il terreno da espropriare.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi di miglioria che, secondo le norme in vigore, sono dovuti dai proprietari dei beni compresi nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione o dei contributi accettati o concordati col Comune sarà trasmesso al Prefetto, ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu ugualmente possibile raggiungere un amichevole accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

Art. 3.

L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà inscritta dal Comune in base al verbale di amichevole concordazione, con il quale venne determinato il contributo di miglioria, e, in mancanza di accordo, sulla esibizione della perizia di ufficio.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel regolamento 3 ottobre 1904, n. 582, per la riscossione dei contributi dipendenti dalla attuazione del piano regolatore di Roma, restano abrogate in quanto siano in contrasto colla presente legge.

Art. 5.

La liquidazione dei contributi dovuti per le opere del piano regolatore, per le quali siano già state eseguite le espropriazioni, sarà fatta nei termini e nelle forme stabilite con il regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Qualora nuove zone fossero aggiunte al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, potranno essere estese alle stesse le disposizioni della presente legge e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili.

L'estensione sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto num. 584 del 29 aprile 1915, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale in data 23 febbraio 1919, n. 349, pubblicato nella « Gaz-

zetta ufficiale » del 26 marzo 1919, n. 73, che chiama a far parte del Consiglio ippico, come membro di diritto, l'ispettore superiore addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge in data 26 giugno 1887 e dell'art. 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il direttore generale dell'agricoltura, presidente;

l'ispettore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra, o, in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato del Jockey-Club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno dell'Unione ippica italiana;

tre allevatori di cavalli, designati da Associazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica;

cinque membri di nomina Regia; esclusi sempre coloro che si occupano della compra-vendita di cavalli.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le Associazioni od Enti che dovranno procedere alla elezione dei tre allevatori di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il Consiglio si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Si riunirà in sessione straordinaria, quando il ministro per l'agricoltura lo ritenga necessario.

Art. 5.

Il Consiglio ippico ha un segretario ed un segretario aggiunto, che saranno scelti dal ministro per l'agricoltura, fra i funzionari del Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 4 aprile 1922, n. 418;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità speciale militare istituita con la legge 4 aprile 1922, n. 418, è concessa anche agli ufficiali della R. guardia di finanza in servizio attivo ed in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura e con le riduzioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della legge stessa.

Art. 2.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza in servizio attivo permanente, o richiamati dalla posizione ausiliaria, è anche concessa l'indennità supplementare di cui all'art. 4 della legge su citata, nei casi e con le norme dall'articolo stesso stabilite.

Art. 3.

Sono inoltre applicabili agli ufficiali della R. guardia di finanza le disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e 12 della legge medesima.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, col quale, fra altro, venne istituito uno speciale Comitato per la liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto l'art. 4 (comma primo) del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre il numero dei membri del Comitato predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A modificazione di quanto dispone il secondo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, la composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita come segue con effetto dal 1° giugno 1922:

a) un presidente di sezione della Corte dei conti con le funzioni di presidente;

b) due consiglieri e due referendari della Corte medesima;

c) due ufficiali superiori, appartenenti uno all'Amministrazione sanitaria dell'esercito, l'altro all'Amministrazione sanitaria marittima.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Villa Celiera (Teramo), Vinci (Firenze), Fratterosa (Pesaro).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Villa Celiera (Teramo), Vinci (Firenze), Fratterosa (Pesaro) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Villa Celiera (Teramo), Vinci (Firenze), Fratterosa (Pesaro);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a bordo della R. nave *Cavour*, addì 1° maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 maggio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Seurgus (Cagliari).

SIRE!

A seguito di spontanee dimissioni dalla carica, presentate dal sindaco e da 9 dei 15 consiglieri assegnati al comune di Seurgus il prefetto di Cagliari inviò sul posto un commissario, al fine di accertare le ragioni della crisi e tentare di comporla.

Il commissario dovette, però, constatare che l'azienda comunale era da tempo nel massimo disordine e che i pubblici servizi erano totalmente trascurati.

Manca l'acqua potabile che deve trasportarsi con carri da una sorgente lontana; non vi è medico, nè assistenza farmaceutica; non si pagano i creditori, che hanno dovuto ricorrere a mezzi esecutivi contro il Comune.

Dopo tali accertamenti il prefetto affidò la gestione della civica azienda al Commissario prefettizio, anche perchè un vivo e diffuso malcontento serpeggiava nella popolazione contro l'Amministrazione elettiva.

Occorrendo, però, dare all'amministratore straordinario più ampi e precisi poteri per la sistemazione dell'azienda e non potendo richiamarsi in carica, per le ragioni cennate, l'Amministrazione straordinaria, s'impone lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 5 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorgus, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Raffaele Porrà è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il D. L. 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con D. M. 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Ercole » con sede in Roma e Direzione generale in Napoli opera nel Regno senza avere ottemperato alle disposizioni dei citati decreti;

DETERMINA:

Alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Ercole » con sede in Roma e Direzione generale in Napoli, galleria Umberto I n. 50, è fatto divieto di assumere nuovi affari assicurativi nel Regno.

Roma, 30 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed il decreto legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920 e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa, a termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, alla ditta Evan Mackenzie, con sede in Genova, piazza Meridiana, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra.

Considerato che la medesima ditta Evan Mackenzie non ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della detta autorizzazione ed ha, anzi, esplicitamente dichiarato di non voler più usufruire dell'autorizzazione stessa;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla ditta Evan Mackenzie con sede in Genova, piazza Meridiana, a termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, del l'art. 12 delle norme approvate col decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra, cessa di aver effetto con la data del presente decreto.

Roma, 24 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920 e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa a termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, alla ditta Zaccaria Oberti di Stefano con sede in Genova, piazza Oche, pel collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra;

Considerato che la medesima Ditta Zaccaria Oberti non ha richiesto, entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della detta autorizzazione ed ha, anzi, esplicitamente dichiarato di non voler più usufruire dell'autorizzazione stessa;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla ditta Zaccaria Oberti di Stefano con sede in Genova, piazza Oche, a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra cessa di aver effetto con la data del presente decreto.

Roma, 24 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920 e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa a termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915 alla ditta Corrado Corradi, con sede in Genova, piazza S. Lorenzo n. 15, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's in Londra;

Considerato che la medesima ditta Corradi Corrado non ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della detta autorizzazione ed ha, anzi, esplicitamente dichiarato di non voler più usufruire dell'autorizzazione stessa;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla ditta Corrado Corradi, con sede in Genova, piazza S. Lorenzo n. 15, a termini dell'art. 2 del de-

creto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate col decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra, cessa di aver effetto con la data del presente decreto.

Roma, 24 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920 e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa a termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915 alla Ditta Henry Coe e Clerici con sede in Genova, piazza San Matteo, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra;

Considerato che la medesima ditta Henry Coe e Clerici non ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della detta autorizzazione ed ha, anzi, esplicitamente dichiarato di non voler più usufruire dell'autorizzazione stessa;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla ditta Henry Coe e Clerici con sede in Genova, piazza San Matteo, a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra cessa di avere effetto con la data del presente decreto.

Roma, 25 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167 ed i decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione, approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920 e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa, a termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, alla ditta G. C. Cantaluppi, con sede in Milano, via Manzoni n. 5, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra;

Considerato che la medesima Ditta G. C. Cantaluppi, non ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della detta autorizzazione ed ha, anzi, esplicitamente dichiarato di non voler più usufruire dell'autorizzazione stessa;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla ditta G. C. Cantaluppi, con sede in Milano, via Manzoni n. 5, a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate col decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra, cessa di aver effetto con la data del presente decreto

Roma, 26 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la proposta degli Istituti di emissione; dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova e della Camera di commercio e industria di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della locale Borsa merci;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 15 aprile 1922, n 22739;

DECRETA:

Articolo unico

Per tutto l'anno 1922, la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo.
2. Costa Federico, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Moro Tommaso, scelto dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione.
4. Alberti comm. Giovanni.
5. Berninzone cav. Ernesto.
6. De Albertis cav. Luigi Maria
7. Pedemonte Lorenzo

Proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Membri supplenti:

1. Dellepiane Gustavo.
2. Gherardi Eugenio.
3. Solari dott Ferdinando.

Proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 15 maggio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale delle bonifiche

COMUNICATO

Con decreto Ministeriale 22 maggio 1922, n. 999, il ministro dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto ed il regolamento organico disciplinare del Consorzio idraulico di Zelo e Berlè, con sede in Massa Superiore (provincia di Rovigo), secondo le deliberazioni prese il 6 novembre 1921 dall'assemblea generale degli interessati.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n 19, dall'8 al 14 maggio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Clusone	1	2	1	3
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	5	—	5
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Como	Como	—	2	—	2
»	Vareso	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Foggia (a)	San Severo	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Pavia	Voghera	—	2	—	2
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
»	Ozieri	1	—	2	—
»	Tempio Pausania	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		3	21	4	24
Carbonchio sintomatico					
Belluno (a)	Belluno	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	1	—	1	—
»	Ozieri	1	—	1	—
		2	3	2	3
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Asti	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	2	—	3	—
Ascoli Piceno	Fermo	—	2	—	2
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Belluno (a)	Belluno	1	4	2	8
»	Feltre	2	1	5	3
»	Pieve di Cadore	—	2	—	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Bergamo	Bergamo	8	3	3	3
»	Clusone	1	—	1	—
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	7	2	12	4
»	Imola	2	—	2	—
»	Vergato	1	1	2	1
Brescia	Breno	2	—	5	1
»	Brescia	8	—	17	4
»	Chiari	5	—	9	—
»	Verolanuova	1	—	1	—
Como	Como	1	1	4	1
»	Lecco	1	1	1	1
»	Varese	3	2	7	8
Cremona	Casalmaggiore	3	2	7	8
»	Crema	5	1	7	1
»	Cremona	6	2	9	4
Cuneo	Saluzzo	1	—	2	—
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	8	2
Firenze	Firenze	4	—	8	—
»	Pistoia	1	—	1	—
»	Rocca S. Casciano	1	1	2	1
»	San Miniato	3	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	9	—
»	Forlì	—	1	—	1
Genova	Chiavari	1	—	3	—
»	Genova	3	—	4	—
»	Savona	1	—	6	—
»	Spezia	3	—	17	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Livorno	Livorno	1	—	1	1
Lucca	Lucca	8	2	13	5
Mantova	Mantova	6	6	7	9
Massa e Carr	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
»	Massa	3	1	9	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Milano	Abbiategrasso	1	2	1	2
»	Lodi	3	2	3	2
»	Milano	2	1	2	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	3	1	3	3
Napoli	Napoli	1	—	2	1
Novara	Novara	—	2	—	3
Padova	Padova	10	2	19	3
Parma	Borgo S. Donnino	—	2	—	4
»	Parma	2	2	2	6
Pavia	Mortara	4	2	4	2
»	Pavia	5	1	9	3
»	Voghera	8	—	9	—
Perugia	Orvieto	—	1	—	1
»	Perugia	1	—	2	—
»	Rieti	—	2	—	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	—	4	—	6
Pisa	Pisa	10	—	37	3
»	Volterra	2	—	4	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	3	—	3	—
»	Ravenna	2	—	5	—
Reggio Calabr. (a)	Reggio Calabria	3	—	5	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	4
»	Reggio Emilia	9	2	9	4
Roma	Roma	3	—	3	—
»	Velletri	2	—	2	—
Rovigo (a)	Rovigo	6	2	7	5
Siena	Siena	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	—	2	—	3
Torino	Torino	3	—	2	—
Treviso	Treviso	—	1	—	2
Udine (a)	Cividale del Friuli	4	3	4	4
»	Pordenone	4	2	6	7
»	Udine	18	4	61	37
Venezia	Venezia	14	5	28	17
Verona	Verona	8	4	11	5
Vicenza	Vicenza	6	1	22	4
		244	88	469	212

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	5	—	7
Aquila degli Abr.	Avezzano	2	—	13	—
»	Cittaducale	1	—	5	—
Arezzo	Arezzo	3	—	35	7
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Belluno (a)	Belluno	—	1	—	1
»	Feltre	2	1	2	3
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	2
Bologna	Bologna	1	—	1	1
Cosenza	Castrovillari	1	—	3	—
Cuneo	Cuneo	2	—	2	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	3
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Foggia (a)	San Severo	1	—	8	—
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	2	—	4	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Messina	Patti	1	1	4	3
Milano	Milano	2	—	2	—
Pesaro-Urbino	Urbino	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Cal. (a)	Gerace Marina	3	—	21	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Sassari	Ozieri	1	—	1	1
Siena	Siena	3	—	10	1
Teramo	Teramo	2	—	6	2
Udine (a)	Udine	—	2	—	4
		40	13	131	36
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
Foggia (a)	Bovino	1	—	3	—
»	Foggia	4	—	42	—
»	San Severo	—	1	—	1
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	11	—
		10	1	59	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	1
»	Avellino	2	—	5	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	4	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	2	—
Massa Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Napoli	Casoria	3	—	5	—
»	Castellammare di S.	2	—	3	—
»	Napoli	6	—	24	1
Palermo	Palermo	2	—	56	5
»	Termini Imerese	2	—	13	—
Pisa	Sora	—	1	—	1
Roma	Roma	2	—	3	—
Salerno	Salerno	3	—	4	—
Siracusa (*a*)	Siracusa	2	—	17	—
		31	1	147	8
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	—	1	—	6
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	2	—	7	—
»	Bari	3	1	5	1
Belluno (*a*) (*b*)	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Grosseto	Grosseto	—	1	—	4
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
»	Pavullo nel Frig.	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Reggio Cal. (*a*)	Reggio Calabria	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena (*b*)	Siena	—	2	—	2
Siracusa (*b*)	Modica	1	—	8	—
»	Siracusa	—	1	—	1
Venezia (*b*)	Chioggia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	5	—	5
		8	21	25	30

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Ab.	Aquila	10	—	55	—
»	Avezzano	11	—	83	—
»	Cittaducale	3	—	7	—
»	Sulmona	4	—	38	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	7	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei L.	1		1	—
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	7
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	4	—	57	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	5	1	9	7
Grosseto	Grosseto	1	—	5	—
Macerata	Camerino	1	—	8	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	—	2	—	2
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	5	—	12	—
»	Velletri	2	—	2	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	1	—	4	—
Torino	Susa	1	—	1	—
		66	4	310	16
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Foggia (*a*)	San Severo	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	4	—
		2	1	7	1
	Barbone dei bufali.				
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Caserta (*b*)	Caserta	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Milano	Milano	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
»	Pallanza	1	—	1	—
		4	3	4	3
Morbo coitale maligno					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	1	—	1	—
Como	Como	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		6	1	6	1
Colera dei polli					
Alessandria	Asti	3	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Teramo	Taranto	—	1	—	5
		4	1	6	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	24	28
Carbonchio sintomatico	4	5	5
Afta epizootica	45	332	681
Malattie infettive dei suini	27	53	167
Morva	5	7	7
Farcino criptococcico	14	35	155
Rabbia	16	29	56
Rogna	18	70	326
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	8
Vaiuolo ovino	4	11	60
Morbo coitale maligno	7	7	7
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	2	2	2
Colera dei polli	3	5	11

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 24 al 30 aprile 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	4	—	8	—
»	Gradisca	6	—	18	—
»	Monfalcone	8	—	16	—
»	Postumia	1	—	5	—
»	Sesana	1	—	1	—
»	Trieste	3	—	6	—
Venezia Triden.	Bolzano	1	—	1	—
»	Cles	1	1	21	1
»	Mezolombardo	1	—	2	—
»	Silandro	1	—	3	—
»	Tione	1	—	1	—
		28	1	82	1
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	2	—
»	Parenzo	2	3	2	3
»	Pisino	—	1	—	1
»	Sesana	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	3	1	3	3
»	Borgo	1	—	2	—
»	Bressanone	1	1	1	1
»	Cles	8	1	38	1
»	Mereno	—	1	—	1
»	Mezolombardo	1	—	4	—
»	Rovereto	2	—	9	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	3	—	14	3
		24	8	77	13
Rabbia					
Venezia Trident.	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	3	—
»	Trento	1	—	1	—
		3	—	5	—
Rogna.					
Venezia Giulia	Trieste	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	6	—	122	—
»	Brunico	2	—	7	—
»	Silandro	3	1	37	4
»	Tione	1	—	7	—
		12	2	173	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	—	—	—
Afta epizootica	11	29	83
Malattie infettive dei suini	13	32	90
Rabbia	3	3	5
Rogna	5	14	178
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Capitani.

De Sazara Pisani Zusto Leonardo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 21 luglio 1919.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Lattes Peppino, capitano, incorso nella perdita di anzianità con decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1916, è ripristinato nella sua primitiva anzianità 17 settembre 1913 nel grado di tenente e conseguentemente l'anzianità assoluta e relativa nel grado di capitano resta fissata al 10 dicembre 1916.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Ferrari Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 gennaio 1920, richiamato in servizio effettivo dal 10 luglio 1920.

Billi Amedeo, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 27 gennaio 1922 e dal 28 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Boldoni Mario, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, trasferito a sua domanda in aspettativa per motivi speciali, dal 16 gennaio 1922.

Tenenti.

I seguenti tenenti in aspettativa per riduzione quadri sono richiamati a loro domanda in servizio effettivo dal 16 febbraio 1922:

Del Vita Renato — Lavagna Sinibaldo.

Del Balzo Luciano, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 12 febbraio 1922 e dal 13 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Schiavone Emilio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 21 novembre 1921, con decorrenza assegni dal 1° dicembre successivo.

De Bartolomeis Ludovico, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 agosto 1921, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 22 dicembre 1921.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Girardi Francesco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1920.

Tendi Amedeo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1922.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Biscilli Mario, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dall'8 settembre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 29 maggio 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	173 67	Dinari	
Londra	84 64	Corone jugoslave	
Svizzera	364 30	Belgio	160 32
Spagna	301 —	Olanda	7 39
Berlino	6 76	Pesos oro	15 72
Vienna	0 185	Pesos carta	6 94
Praga	36 90	New York	18 98

Oro 365 84.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 51	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 93	—

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Roccella Ionica	Gerace	1	Ogni domenica dalle ore 8 alle 13 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle 9 alle 14 dal 1° ottobre al 31 marzo
Bologna	Bologna	1	Tutti i giorni non festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
Santa Croce sull'Arno	Firenze	1	Sabato dalle ore 8 alle 12 e martedì dalle ore 14 alle 16
Fordongianus	Oristano	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Canneto di Bari	Bari	1	Martedì, giovedì dalle ore 9 alle 2 e dalle 15 alle 17, domenica dalle 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Bra	Alba	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.
Marano Marchesato	Cosenza	1	L'ultima domenica di ogni mese dalle ore 10 alle 14
Rose	Cosenza	1	Giovedì dalle ore 9 alle 13
Polia	Nicastro	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12
Aragona	Girgenti	1	Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Gonnosfanadiga	Cagliari	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Trapani	Trapani	1	Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12 e dalle 13 alle 16 nonchè tutte le domeniche dei mesi gennaio, maggio e settembre dalle ore 10 alle 13
Taggia	San Remo	1	Tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. La domenica dalle ore 9 alle 12
Cittadella	Padova	1	Lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono esser prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.